Ordinanza municipale concernente le tasse di allacciamento alla canalizzazione

IL MUNICIPIO DI LOSONE

Richiamati gli art. 35 e 37 del Regolamento comunale delle canalizzazioni dell'8 settembre 2011,

d e c r e t a:

Art. 1 Tassa di allacciamento

Al momento dell'allacciamento alla canalizzazione pubblica è esigibile una tassa di Fr. 0.30 per volumi in m^3 per i fabbricati (calcolati secondo le norme SIA) e in Fr. 0.10 al m^2 per i fondi aperti e i manufatti, quali posteggi e piazzali allacciati, ritenuto un minimo di Fr. 500.- e un massimo di Fr. 1'500.--.

Art. 2 Tassa di allacciamento provvisorio - immissioni di acque provenienti dai cantieri

[1] L'immissione delle acque luride provenienti dai cantieri nel collettore pubblico è di regola soggetta al pagamento, una volta tanto, di una tassa d'allacciamento e d'uso stabilita in base al volume in m^3 del fabbricato (calcolato secondo le norme SIA), ritenuto quanto segue:

- volume del fabbricato fino a 1'500 m^3: Fr. 500.—
- volume del fabbricato tra i 1'501 m^3 e 4'999 m^3: Fr. 750.—
- volume del fabbricato superiore a 5'000 m^3: Fr. 1'000.—

[2] In caso di situazioni particolari (ad esempio per cantieri situati in zone di protezione delle acque o in zone non idonee all'infiltrazione), la tassa è stabilita dal Municipio, ritenuti gli importi minimi fissati al cpv. 1.

Art. 3 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore con la sua pubblicazione.

IL MUNICIPIO

*** * ***

Approvata dal Municipio con ris. mun. no. 4034 del 06.12.2011.
Pubblicata all'albo comunale a norma degli art. 192 LOC e 44 RALOC dal 09.12.2011 al 08.01.2012.
Durante il periodo di pubblicazione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.